

Tutto il processo civile in telematico

(anche l'introduzione della causa)

11 maggio 2015

LA DISCIPLINA

La Legge 179/2012.

La legge fondamentale che disciplina il PCT prevede l'obbligo del deposito telematico solo degli atti endo-processuali dei processi civili e la introduzione dei decreti ingiuntivi, oltre ai procedimenti esecutivi.

Art. 16-bis. (DECRETO CRESCITA 2.0 - DL 179/2012 conv. con L 221/2012)

Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,

Autorizzazione per ulteriori atti (art. 35 DECRETO 21 febbraio 2011 n. 44)


Su richiesta del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati del circondario, il Ministero può concedere l'autorizzazione alla formazione ed al deposito telematico, in via facoltativa, relativamente ad altri tipi di atti oltre a quelli indicati nell'art. 16 bis predetto.

Tribunale di Lucca

L'Ordine degli Avvocati di Lucca ha promosso la procedura di autorizzazione e da lunedì **11 maggio 2015**, è concessa **facoltà di**

depositare, presso il Tribunale di Lucca, ogni atto del processo civile ordinario e speciale, esecutivo, concorsuale e di volontaria giurisdizione. Quindi

anche gli atti introduttivi; ricorsi, citazioni, comparse, interventi, ecc.



LE MODALITÀ

Procedimenti introdotti con ricorso

Con riguardo ai procedimenti introdotti con ricorso, la formazione dell'atto introduttivo e del fascicolo sono analoghi al procedimento per decreto ingiuntivo:

- Formazione dell'atto introduttivo in formato PDF testuale con procura ex art. 83 3° comma c.p.c.
- Formazione del fascicolo documenti mediante scansione.
- Pagamento telematico del contributo unificato o scansione di quello acquistato dal tabacchino.
- Iscrizione al ruolo, firma atti e loro invio atti mediante SLPCT od altro redattore atti.
- Il Tribunale fisserà l'udienza o emetterà il provvedimento che, estratto dal fascicolo telematico, sarà notificato alla controparte.
- L'atto notificato sarà depositato con il PCT (se cartaceo con scansione immagine, altrimenti come file informatico).

Procedimenti introdotti con citazione

Nel caso di introduzione del procedimento con citazione, le differenze riguardano le caratteristiche di tale atto, il quale, prima viene notificato alla controparte e, poi, depositato assieme ai documenti con la iscrizione al ruolo.

Inoltre la citazione potrebbe essere cartacea, giacché il destinatario non ha la PEC.

Come avviene quindi il deposito telematico, visto che la normativa prevede che l'atto principale (la citazione) deve essere un Pdf testuale?

Innanzitutto il PCT accetta anche l'atto introduttivo in formato immagine: si accendono tutte le spie di allarme ma l'atto viene acquisito ugualmente.

Comunque esiste un modalità per rispettare appieno le regole anche nel caso di citazione formata e notificata in cartaceo.

- Redazione dell'atto di citazione cartacea e sua notifica;
- Redazione della citazione anche in formato Pdf testuale (con procura ex art. 83 3° comma c.p.c.);
- Scansione della citazione cartacea notificata per allegarla quale documento al fascicolo (vedi punto seguente).
- Formazione del fascicolo documenti mediante scansione.
- Pagamento telematico del contributo unificato o scansione di quello acquistato dal tabacchino.
- Iscrizione al ruolo, firma atti e loro invio atti mediante SLPCT od altro redattore atti.

In sintesi, nella **introduzione con PCT della causa con citazione cartacea, l'atto principale è il file citazione non notificata in formato PDF testuale e la sua notifica viene allegata come documento.**

Nell'ipotesi di **citazione in formato telematico**, l'atto principale è quello firmato digitalmente prima della notifica. I file della notificazione costituiscono una produzione da allegare.